

Edizione di mercoledì 2 maggio 2018

ADEMPIIMENTI

E-fattura: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
di Lucia Recchioni

IMPOSTE SUL REDDITO

I premi al personale nel bilancio delle imprese Oic adopter
di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

La decadenza “imminente” giustifica l'accertamento ante tempus?
di Angelo Ginex

DIRITTO SOCIETARIO

La Srl evita lo scioglimento da riduzione del capitale
di Alessandro Bonuzzi

IVA

L'iter di introduzione della fattura elettronica
di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

E-fattura: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

Nella giornata del **30 aprile** l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della **fatturazione elettronica** con il [provvedimento n. 89757/2018](#) e con la [circolare 8/E/2018](#).

Mentre il **provvedimento** si occupa, più in generale, delle **regole di emissione e ricezione** delle **fatture elettroniche**, la **circolare** si concentra sulle misure introdotte in tema di **cessione di carburanti** e sulle relative **modalità di pagamento e fatturazione**, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di **contratti d'appalto**.

Sintetizziamo, di seguito, i più rilevanti chiarimenti forniti.

Il [provvedimento n. 89757/2018](#)

Il provvedimento annuncia importanti novità finalizzate a **semplificare** il processo di emissione e gestione della **e-fattura**.

Oltre ad un **software** installabile su PC, una **procedura web** e un'app per la **predisposizione e trasmissione** della fattura elettronica, sarà infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (**QRCode**), utile per l'**acquisizione automatica** delle **informazioni anagrafiche Iva** del **cessionario/committente** e del relativo **“indirizzo telematico”**.

Per il recapito della fattura elettronica, infatti, l'Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di **registrazione “dell’indirizzo telematico”** (vale a dire una **Pec** o un **codice destinatario**) prescelto per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la **registrazione**, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto **indirizzo telematico**. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perché la casella Pec è piena), il SdI **rende disponibile** al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al **soggetto trasmittente**. Quest'ultimo dovrà quindi **tempestivamente avvisare** il suo cliente che la fattura è disponibile nell'area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica è destinata ad un **consumatore finale**, ad un soggetto Iva rientrante nei **regimi agevolati di vantaggio o forfettario** o dell'**agricoltura**,

l'emittente può valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita **area web riservata** dell'Agenzia delle entrate. Al cliente **consumatore finale** dovrà comunque essere rilasciata una **copia informatica o analogica** della **fattura elettronica**.

La stessa **procedura** sarà poi **estesa** anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di **casella Pec** o non abbia attivato il **canale telematico “web service”** o FTP con Sdl, oppure non abbia fatto ricorso ad un **intermediario** in grado di ricevere fatture per suo conto. A seguito della messa a disposizione della fattura nell'**area web**, il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile nell'area autenticata.

Come in passato, i contribuenti potranno poi **conservare gratuitamente** le fatture elettroniche utilizzando l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate; con il provvedimento è inoltre annunciata la predisposizione di un **servizio di ricerca**, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento si precisa tuttavia che le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall'**utente** ovvero da un suo **intermediario delegato**; In caso di attività di **controllo**, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita **comunicazione al contribuente**.

Viene infine previsto che, con riferimento alle **operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori Iva residenti **devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione: i **dati identificativi** del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la **data del documento** comprovante l'operazione, la **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il **numero del documento**, la **base imponibile**, l'**aliquota Iva** applicata e l'**imposta** ovvero, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**. La comunicazione in oggetto si configura come meramente **facoltativa** in tutti i casi in cui sia stata emessa una **bolletta doganale** o sono state emesse/ricevute **fatture elettroniche**.

La [circolare 8/E/2018](#)

In considerazione dell'approssimarsi del **1° luglio 2018**, e, quindi, dell'introduzione dell'obbligo di **fatturazione elettronica** per le “**cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori**” ([articolo 1, comma 917, L. 205/2017](#)), l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la [circolare 8/E/2018](#).

Viene quindi precisato che:

1. l'obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderà esclusivamente le **cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione** (settore, questo, maggiormente soggetto alle frodi Iva). Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, **facoltativamente**, alla fattura elettronica);
2. continuano a essere **esonerati** dall'obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il **regime forfetario** o il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
3. la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le **ordinarie regole**, le quali, come noto, non prevedono l'indicazione di elementi come ad esempio la **targa** o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. **"scheda carburante"**. Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche**, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
4. se sono effettuate **più operazioni**, tutte da esporre in un'unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima forma si rende obbligatoria per **l'intero documento** (si pensi, a mero titolo di esempio, al contribuente che, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo **piccoli interventi di riparazione** o richieda il **lavaggio del veicolo**);
5. potrà essere emessa in formato elettronico anche la **fattura differita**, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un **documento di trasporto** o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (la circolare precisa che, come **documenti**, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle **attrezzature automatiche**);
6. come noto, la **detrattabilità dell'Iva** e la **deducibilità del costo** sarà subordinata al ricorso di **strumenti di pagamento tracciabili**. Tale obbligo di tracciabilità troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione; purtuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all'obbligo della **fatturazione elettronica**, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla **disciplina Iva**. Pertanto, se ad esempio sono emessi dei buoni carburanti o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi **distributore della rete**, la **fattura elettronica** dovrà essere emessa **al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono**; se, invece, la carta consente l'acquisto presso **soggetti diversi** oppure l'acquisto di **diversi beni o servizi**, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui **cessione non è soggetta ad Iva e non richiede** l'emissione della **fattura elettronica** al momento del pagamento con strumenti tracciabili. Considerata tuttavia la circostanza che in passato erano stati forniti chiarimenti diversi, non troveranno comunque applicazione sanzioni fino al prossimo **31 dicembre 2018**

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

I premi al personale nel bilancio delle imprese Oic adopter

di Federica Furlani

Il **CNDCEC** e la **FNC** sono nuovamente intervenuti sul tema della **fiscalità delle imprese Oic adopter**, dopo l'introduzione delle nuove regole sul bilancio di cui al **D.Lgs. 139/2015**, aggiornando il precedente documento del 30 ottobre 2017 che aveva già ripreso, approfondendolo, il documento del 7 agosto 2017.

L'obiettivo degli elaborati è fornire **uno strumento di ausilio per i professionisti** chiamati al non semplice compito di calcolare il **tax rate** dei soggetti **Oic adopter** alla luce del mutato contesto normativo.

Tra le novità del documento, che analizza le casistiche che si possono manifestare con maggior frequenza con ricadute fiscali nell'ambito del principio di derivazione rafforzata, si evidenzia il nuovo paragrafo dedicato ai **"Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"**, e, più nello specifico, la sezione dedicata ai **premi al personale**.

Come noto, è prassi aziendale riconoscere ai propri dipendenti una **remunerazione variabile** al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, regolata sulla base di **accordi sindacali** che ne stabiliscono i criteri di determinazione legati alle **performance** dell'azienda e dei dipendenti.

Normalmente **alla chiusura dell'esercizio** viene fatto un **calcolo** delle somme da corrispondere sulla base dei criteri determinati. Tali somme che vengono imputate a bilancio quali **costi**, con **contropartita**:

- **un debito**, se la passività ha **natura determinata, esistenza certa** e **l'importo è fisso o determinabile**, e quindi nell'ipotesi in cui alla chiusura dell'esercizio l'azienda disponga di **tutti gli elementi per quantificare il premio**, anche se poi in pratica gli importi vengono effettivamente determinati dopo la chiusura dell'esercizio sulla base di una **consuntivazione sindacale**;
- **un fondo rischi ed oneri**, se la perdita o il debito ha natura determinata, esistenza certa (fondo oneri) o probabile (fondo rischi) ed **ammontare indeterminato** alla chiusura dell'esercizio, come nell'ipotesi in cui il **confronto sindacale**, attuato dopo la chiusura dell'esercizio, rappresentasse il **momento effettivo di determinazione del premio** da concedere ai dipendenti e in tutti i casi in cui in generale la determinazione dei premi al personale possa avvenire solo successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Il documento in commento rileva come la **corretta imputazione civilistica** appaia fondamentale anche ai fini della **deducibilità degli importi**.

I premi rilevati in bilancio a fronte di un **debito** secondo corretti principi contabili (**Oic 19**) dovrebbero ritenersi **deducibili nel periodo di imposta di iscrizione** e, nel caso di **successivi aggiustamenti** effettuati dopo la chiusura dell'esercizio, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso di aggiustamento rilevati **modificando il progetto di bilancio**, la quota aggiuntiva di costo imputata a bilancio andrebbe pur sempre dedotta;
- nel caso di imputazione di tale quota aggiuntiva nel bilancio dell'esercizio successivo come **sopravvenienza passiva**, la deducibilità del costo sarebbe in entrambi gli esercizi preclusa (nel primo mancando la previa imputazione a conto economico, nel secondo per errore di competenza) salvo presentazione di apposita dichiarazione integrativa;
- qualora la consuntivazione dell'importo facesse emergere una **somma inferiore rispetto al costo imputato a bilancio**, la deduzione dovrebbe avvenire per il minor importo effettivamente determinato, e la differenza genererebbe nell'esercizio successivo una **sopravvenienza attiva non tassata** in quanto corrispondente alla cancellazione di un costo non dedotto nel precedente periodo di imposta;
- infine, nell'ipotesi in cui il valore rilevato a bilancio risultasse **maggiore** rispetto al consuntivo per un **accadimento intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio** (il documento cita il caso della fuoriuscita di un dipendente prima dell'erogazione del premio con perdita del diritto di corresponsione dello stesso), la deduzione dovrebbe comunque avvenire nell'esercizio di imputazione salvo poi recuperarla come **sopravvenienza attiva tassata** nel successivo esercizio.

I premi rilevati in bilancio a fronte di fondi rischi ed oneri sono invece **indeducibili** ([articolo 107 Tuir](#)).

Il documento precisa infine che se i **premi** sono stati imputati a bilancio con contropartita di **debiti**, ma il loro ammontare non è suffragato, alla data di chiusura dell'esercizio, da quegli elementi di **certezza** e **determinabilità** tali da giustificare la voce di contropartita, a prescindere dalla qualificazione contabile, sul piano fiscale vanno ricondotti alla fattispecie degli **accantonamenti**, deducibili solo nel casi di cui all'[articolo 107 Tuir](#).

“In tali circostanze infatti una diretta derivazione del dato fiscale dalla qualificazione contabile operata in bilanci non appare sostenibile, perché... ciò che assume rilevanza agli effetti fiscali è non tanto il trattamento contabile operato in bilancio, bensì quello che avrebbe dovuto correttamente essere messo in atto alla luce dell'applicazione dei (corretti) principi contabili, come desumibile dall'art. 9 DM 8 giugno 2011, applicabile anche ai soggetti OIC adopter per effetto del richiamo operato dal D.M. 3 agosto 2017”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

La decadenza “imminente” giustifica l'accertamento ante tempus?

di Angelo Ginex

È illegittimo l'**avviso di accertamento** emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dall'[**articolo 12, comma 7, L. 212/2000**](#), a meno che l'Amministrazione finanziaria provi la sussistenza di **ragioni di urgenza** consistenti in elementi di fatto che esulano dalla propria sfera di controllo e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, fra i quali **non può però rientrare l'imminente decadenza** dal potere impositivo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [**ordinanza 10 aprile 2018, n. 8749**](#).

La controversia risolta dai giudici di Piazza Cavour prende le mosse da un ricorso proposto da un contribuente avverso un **avviso di accertamento** emanato dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, nei locali dell'impresa, i cui risultati venivano esposti in un **processo verbale di constatazione** regolarmente notificato.

Il ricorrente impugnava il suddetto avviso, deducendo la violazione dell'[**articolo 12, comma 7, L. 212/2000**](#), secondo il quale **fra il rilascio della copia del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento devono necessariamente intercorrere sessanta giorni, salvi i casi di particolare, motivata e provata urgenza.**

L'Amministrazione finanziaria si difendeva giustificando l'emissione *ante tempus* dell'avviso di accertamento sulla base dell'**imminente decadenza** dal potere impositivo, qualificando tale situazione alla stregua di un **caso d'urgenza**.

Il contribuente, dopo aver perso sia il giudizio di primo grado che quello d'appello, proponeva **ricorso per cassazione**, negando la natura urgente della ragione posta a giustificazione del comportamento dell'Agenzia delle Entrate.

Il Supremo Consesso ha accolto le doglianze proposte dal contribuente, ricostruendo in maniera chiara e sintetica la portata applicativa dell'[**articolo 12 citato**](#).

Secondo il *dictum* espresso nella pronuncia in rassegna, **le ragioni di urgenza atte a giustificare l'inosservanza della norma de qua devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera di controllo dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità**, sicché esse non possono essere individuate nella “imminente” scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, salva l'esistenza di fattori ad esso non imputabili.

In altri termini, **l'Amministrazione finanziaria**, per poter emanare l'avviso di accertamento

prima che sia decorso il termine di cui all'[**articolo 12 citato**](#), deve offrire come giustificazione **l'esistenza di una situazione d'urgenza ad essa non attribuibile**. Nel caso in esame, dunque, la medesima avrebbe dovuto fornire la prova che l'esercizio del potere impositivo nell'imminenza dello spirare del termine di decadenza dello stesso sia avvenuto a causa di **fattori ad essa non imputabili**.

L'Agenzia delle Entrate, invece, aveva dedotto esclusivamente **l'irreperibilità del contribuente**, circostanza che esula totalmente rispetto all'emanazione dell'atto impositivo: ai fini del rispetto della previsione normativa contenente il termine oggetto del giudizio, **ciò che conta è l'emanazione dell'atto impositivo e non il completamento della procedura notificatoria a carico del contribuente destinatario dell'atto**, stante il noto principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione.

Infine, ad ulteriore riprova dell'insussistenza dell'urgenza nell'ipotesi disaminata, occorre sottolineare che l'Amministrazione finanziaria non aveva la necessità di emanare l'avviso di accertamento *ante temopus*: considerando il periodo sussistente fra la scadenza del termine dilatorio *ex articolo 12, comma 7, L. 212/2000* e la decadenza dal potere impositivo, **essa aveva a disposizione ben nove giorni per completare sia l'emissione che la notificazione dell'atto**.

Il *modus operandi* adottato dall'Agenzia delle Entrate risulta dunque completamente discordante con l'esigenza di tutelare e promuovere il dialogo e il **contraddittorio** fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, fatta propria ed esplicitamente enunciata nello **Statuto del contribuente**.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

La Srl evita lo scioglimento da riduzione del capitale

di Alessandro Bonuzzi

La **riduzione** del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro **non** determina lo **scioglimento** della Srl allorquando i soci deliberino di continuare l'attività **“con capitale minimo”**. È quanto si evince da un [decreto del Tribunale di Udine](#) depositato in cancelleria il 26 settembre 2017.

È noto che la riduzione del capitale può essere **facoltativa** od **obbligatoria**; nelle Srl diventa un dovere quando:

- essendo **trascorso un intero esercizio** dalla rilevazione delle perdite, queste **non si sono ridotte ad una misura inferiore al terzo del capitale sociale** ([articolo 2482-bis civ.](#));
- le **perdite, sempre superiori ad un terzo del capitale**, lo hanno ridotto **al di sotto del minimo legale** ([articolo 2482-ter civ.](#)).

In tale ultimo caso, la società deve ridurre il capitale per assorbire le perdite e contestualmente **riaumentarlo** fino al **minimo legale** o, in alternativa, **trasformarsi** in un tipo sociale che sia compatibile con l'importo del capitale sociale ancora esistente. Diversamente operando si incorre nella **causa di scioglimento** indicata nell'[articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.](#).

Va ricordato che con la riforma del 2013, l'[articolo 9, comma 15-ter, D.L. 76/2013](#) ha aggiunto i commi quarto e quinto all'[articolo 2463 cod. civ.](#). Per effetto dell'intervento, **“L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro”**.

Si tratterebbe allora di comprendere l'**importo** del capitale sociale che deve essere considerato quale **minimo legale** – se 10.000 o 1 euro – a seguito delle modifiche introdotte, e, quindi, se il riferimento dell'[articolo 2482-ter cod. civ.](#) al **“minimo stabilito dal numero 4 dell'articolo 2463 cod. civ.”** (ossia 10.000 euro) debba o meno intendersi **superato**.

Sul tema, in un primo momento, il decreto in commento precisa che non è necessario prendere una posizione sulla possibilità per una Srl, **già costituita** con il capitale minimo ordinario di 10.000 euro, di **continuare a operare**, proprio in virtù della previsione contenuta nei [commi quarto e quinto dell'articolo 2463](#), anche dopo la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di quel limite purché conservi **almeno 1 euro di capitale** oppure se, invece, sia possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale in misura inferiore a 10.000 euro **solo in fase di costituzione** al fine di agevolare l'**avvio** di una nuova attività.

Ciò in quanto l'**asserita** “possibilità di continuare l’attività sociale anche con un capitale inferiore a 10.000 euro **non** rende necessaria un’**interpretazione vistosamente contra legem** dell’articolo 2482-ter cod. civ.”.

Tuttavia, in chiusura, il giudice afferma che “risulta più **coerente** con il (e rispettoso del) dato normativo tenere ferma – **per le società costituite con un capitale di almeno 10.000 euro** o che si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di 10.000 euro, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, **costituisce una causa di scioglimento della società** (articolo 2484, primo comma, n. 4, cod. civ.), salvo aggiungere l’**ulteriore possibilità alternativa** che i soci adottino la positiva deliberazione di **continuare l’attività sotto l’ombrelllo**, e nel rispetto delle norme aggiuntive, **dei commi quarto e quinto dell’articolo 2463**”.

In altri termini ciò significa che la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro continua a costituire una **causa di scioglimento** della Srl, tuttavia, se i soci **deliberano** espressamente di voler **continuare l’attività** con un capitale sociale inferiore a 10.000 euro ma non inferiore a 1 euro, la società **prosegue** nella veste di **Srl a capitale minimo**.

Special Event
**L’IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L’ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'iter di introduzione della fattura elettronica

di **EVOLUTION**

Nell'ambito della dinamica della fatturazione Iva, su impulso comunitario, anche in Italia gradualmente si è introdotta la modalità “elettronica”, con un’evoluzione che a partire dall’anno 2004 è stata anche accompagnata dall’introduzione della c.d. procedura di “conservazione a norma” con piena rilevanza fiscale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua l’iter che l’introduzione della fatturazione elettronica seguirà nei prossimi mesi.

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica segue un **iter** temporale definito da ultimo dalla legge di Stabilità 2018. Si veda al riguardo la **seguente tabella**.

Fattispecie	Norma	Decorrenza e note
Cessione del carburante	Art. 1 comma 920 L. 205/2017	1.7.2018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.
Prestazioni di subappaltatori e subcontraenti	Art. 1 comma 917 L. 205/2017	1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Amministrazione pubblica .
Cessioni <i>tax free</i> a consumatori extra-Ue	Art. 4-bis D.L. 193/2016 come modificato dall’ art. 1 comma 1088 L. 205/2017	1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’ articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972 , si ricorda, infatti, che tali soggetti possono acquistare

beni in Italia senza applicazione dell'Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell'imposta assolta. A tal fine è necessario che:

- i beni siano destinati all'**uso personale e familiare**;
- i beni siano **trasportati** fuori dall'Ue entro il III° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione nei bagagli personali del turista;
- la fattura vistata dalla dogana deve essere **restituita** al commerciante entro il IV° mese successivo a quello di effettuazione.

Generalità delle operazioni

[Art. 1 comma 909](#)
[L. 205/2017](#)

1.1.2019: l'obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, nonché le relative **variazioni** in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti **residenti**, **stabiliti** o anche solo **identificati** nel territorio dello Stato. L'obbligo trova applicazione anche quando l'acquirente è un **soggetto privato** (cd. B2C); in tal caso, l'Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel **cassetto fiscale** del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la **copia cartacea** del documento al consumatore, salvo **esplicita rinuncia** da parte di quest'ultimo.

A decorrere dalle date indicate nella tabella per ogni specifica fattispecie, la fattura emessa in **formato cartaceo** oppure **analogico** si considera come **non emessa** con conseguente applicazione della **sanzione** di cui all'[articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#).

EVO
EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati per valere, destrai o / fireak.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >